



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO di “TRASPORTI SOCIALI”

(Approvato con delibera di C.C. n° **044** del **18 Settembre 2009**)

Il Sindaco
Virginio Venturelli

Il Segretario Comunale
Alesio Massimiliano

Indice:

- Art. 1:** Finalità del servizio
- Art. 2:** Destinatari
- Art. 3:** Tipologia dei trasporti
- Art. 4:** Articolazione del servizio
- Art. 5:** Addetti al trasporto sociale
- Art. 6:** Modalità di accesso
- Art. 7:** Compartecipazione economica al servizio
- Art. 8:** Sospensione del servizio
- Art. 9:** Aggiornamento delle tariffe
- Art. 10:** Monitoraggio sul funzionamento del servizio
- Art. 11:** Tutela della privacy
- Art. 12:** Entrata in vigore

Art. 1 Finalità del servizio

L'istituzione del servizio di trasporto sociale ha una finalità socio assistenziale: si propone di attuare un intervento in favore dei cittadini di Madignano che per anzianità, malattia, situazioni di disagio o rischio di emarginazione, hanno bisogno di trasporto presso strutture sanitarie pubbliche o private o centri di riabilitazione per visite mediche specialistiche, analisi cliniche e terapie riabilitative.

Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia, laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

Art. 2 Destinatari

Questo tipo di prestazione viene fornita, compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio e con la disponibilità dei mezzi a disposizione a persone che:

- vivono a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto, dai servizi;
- presentano un'autosufficienza ridotta o hanno un'impossibilità documentata (anche temporanea) a non poter utilizzare altri mezzi;
- non hanno familiari di riferimento o con situazioni familiari altamente multi-problematiche.

Qualora vi sia la presenza di familiari di riferimento ma che abbiano impegni fissi e costanti o si trovino in particolari condizioni di difficoltà, il servizio di

trasporto sociale può essere ugualmente attivato purché non vada a discapito di altri utenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1.

In particolare, il servizio si rivolge principalmente a:

- anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) o persone equiparate ai sensi delle vigenti normative;
- persone in possesso di invalidità civile o per causa di lavoro affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi;
- pazienti oncologici e/o malati cronici che necessitino di cure specialistiche da effettuarsi presso specifiche strutture sanitarie;
- disabili certificati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Specifiche situazioni personali, diverse da quanto sopra indicato, saranno prese in considerazione sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 3 Tipologia dei trasporti

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, destinati e finalizzati a :

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento per effettuare cure fisiche;
- accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi.

Art. 4 Articolazione del servizio

Il servizio fa capo all'assessorato ai servizi sociali che si avvale della figura dell'Assistente Sociale per il coordinamento tecnico-funzionale del servizio, per l'individuazione degli aventi diritto e per la determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente.

Il servizio si esplica in accordo con l'Assistente Sociale, l'utente e il conducente del veicolo al fine di conciliare le esigenze, individuare i percorsi, i tempi e le modalità di erogazione del servizio.

Il servizio consiste esclusivamente nell'accompagnare l'utente presso i servizi socio- sanitari individuati (viaggio di andata e ritorno, aiuto-sostegno per salire e scendere dal mezzo).

Il Servizio viene svolto, di norma, solo al mattino dal Lunedì al Venerdì e per percorrenze chilometriche complessive massime per servizio di **80 chilometri**.

L'uso del trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo. Il responsabile del servizio in casi eccezionali, per esigenze del tutto particolari, può autorizzare il trasporto quotidiano purché ciò non precluda ad altri utenti la possibilità di usufruire del servizio.

Eventuali richieste eccedenti i limiti chilometrici sopra indicati, avendo carattere di eccezionalità, saranno prese in considerazione dopo la valutazione dell' Assistente Sociale, tenuto conto della disponibilità di operatori.

Resta sottointeso che in caso di concomitanza di più richieste di trasporto nel medesimo giorno e in sedi diverse, verrà data priorità al richiedente che non può contare sul sostegno di alcun familiare.

Art. 5 Addetti al trasporto sociale

Il trasporto viene effettuato su mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Il trasporto può essere effettuato da:

- personale dipendente dall'Amministrazione Comunale;
- volontari del servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune o presso Enti, Istituzioni o Associazioni che collaborano con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Modalità di accesso

Al servizio di trasporto si accede attraverso formale richiesta, tramite modulo predisposto dai servizi sociali, a cura dell'interessato, dai famigliari o da un delegato.

Le domande dovranno specificare: il tipo di trasporto richiesto e contenere tutte le informazioni utili per l'analisi del caso.

Per ragioni organizzative, le domande dovranno essere presentate almeno una settimana prima del trasporto; verranno esaminati e confermati entro 3gg dalla data di presentazione della richiesta, a seconda della disponibilità del mezzo comunale e degli operatori.

Art. 7 Compartecipazione economica al servizio

Agli utenti del servizio di trasporto viene richiesta una quota di compartecipazione economica in merito al servizio ricevuto, differenziato in relazione alla distanza da percorrere fuori dal territorio comunale:

- 1) **Andata e ritorno fino a 20 km circa**, viene stabilito un contributo economico per ogni viaggio effettuato pari ad **€uro 3,00**
- 2) **Andata e ritorno fino a 50 km circa**, viene stabilito un contributo economico per ogni viaggio effettuato pari ad **€uro 6,00**
- 3) **Andata e ritorno fino a 80 km circa** viene stabilito un contributo economico per ogni viaggio effettuato pari ad **Euro 8,00**.

Qualora, a seguito di verifiche, l'utente non abbia parenti obbligati per legge, il servizio sarà completamente gratuito.

Si prevede inoltre la gratuità del servizio su eventuali proposte avanzate dall'Assistente Sociale in presenza di problematiche economiche personali e/o particolari condizioni di necessità.

Art. 9 Aggiornamento delle tariffe

Futuri adeguamenti dei contributi economici richiesti per l'accesso al servizio potranno essere deliberati dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Assistenza Sociale e valutati dalla Commissione Servizi Socio-Assistenziali.

Art. 10 Sospensione dal servizio

In caso di fermo forzato degli automezzi a disposizione per guasti o manutenzione, il servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi.

Di tale fermo verrà fornita immediata comunicazione a tutti gli utenti che in precedenza all'evento avevano avanzato domanda del servizio.

Art. 11 Monitoraggio sul funzionamento del servizio

L'Assistente Sociale relazionerà, con cadenza semestrale, alla Commissione dei Servizi Socio-Assistenziali, in merito all'andamento del servizio e sulle eventuali difficoltà di applicazione di quanto normato nel presente regolamento.

Art. 12 Tutela della privacy

Nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni, gli Operatori Sociali sono tenuti secondo il proprio codice deontologico al segreto d'ufficio e al segreto professionale, nonché alla conservazione riservata della documentazione relativa ai dati degli utenti, con particolare riferimento a quella contenente informazioni che riguardino la salute, gli orientamenti sessuali, le credenze religiose.

In ogni caso il trattamento di dati relativi all'utenza dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 196/03 e successive modificazioni) e dai regolamenti comunali in materia di trattamento dei dati e di accesso agli atti.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla esecutività della delibera approvativa del Regolamento medesimo.